


*Questa è un'offerta destinata
ai soli clienti INA
con un contratto in scadenza.
Per qualsiasi informazione
può rivolgersi al suo Agente*



di fiducia



Per informazioni: www.inaassitalia.it

NUOVA ANCORA

Contratto di assicurazione
sulla vita mista a premio unico, con
rivalutazione annua del capitale collegata
alla gestione patrimoniale EURO FORTE,
riservato alle operazioni di reinvestimento
di capitali liquidati su polizze INA
giunte a scadenza.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- la Scheda sintetica
- la Nota informativa
- le Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Regolamento
della gestione interna separata
EURO FORTE
- il Glossario
- il Modulo di proposta

**deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della
proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Scheda sintetica e la
Nota informativa.**



INA S.p.A. - Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n.1938 del 24 settembre 2001-
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.

Edizione: 1.04.2006

Tip. Varigrafica Alto Lazio s.a.s.

Realizzazione a cura del Marketing - Funzione Comunicazione - Cod. mag. 10502138 - TAR. 23UET - MIDV 107-02 - Ed. 1.04.2006



INA S.p.A.

Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n° 1938 del 24 settembre 2001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, COLLEGATA ALLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI REINVESTIMENTO DI CAPITALI LIQUIDATI SU POLIZZE INA GIUNTE A SCADENZA

Nuova Ancora

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- la Scheda sintetica
- la Nota informativa
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione interna separata EURO FORTE
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

SCHEMA SINTETICA

Nuova Ancora

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

INA S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato Nuova Ancora.

1.c) Tipologia del contratto

Il contratto è una assicurazione mista a premio unico riservata alle operazioni di reimpiego dei capitali liquidabili da INA su polizze in scadenza. Al termine della durata contrattuale, qualora non ne sia richiesta la liquidazione, il contratto viene convertito automaticamente in una assicurazione caso morte a vita intera.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata "EURO FORTE".

1.d) Durata

Il contratto ha una durata fissa pari a 5 anni con conversione automatica a scadenza in una assicurazione caso morte a vita intera. Da questo momento la durata contrattuale coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza.

1.e) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico di importo non inferiore a € 5.000,00 (derivante, in tutto o in parte, dalla liquidazione di polizze INA in scadenza) e la possibilità di versare un premio unico integrativo di importo comunque non superiore al doppio del capitale netto liquidato.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Nuova Ancora è un contratto di assicurazione mista a premio unico riservato esclusivamente ai clienti INA con polizze in scadenza, comprese quelle nell'ultimo anno di durata contrattuale.

Il contratto permette, a fronte del versamento di tutto o parte del capitale liquidato sulla polizza in scadenza, di continuare a beneficiare di ulteriori rivalutazioni, attribuite annualmente e determinate sulla base del rendimento della gestione interna separata EURO FORTE.

È inoltre possibile integrare l'investimento effettuando un ulteriore versamento (premio integrativo).

L'importo complessivamente versato quale premio unico, al netto dei costi trattenuti dall'Impresa, viene rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza ed alla data di scadenza, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata EURO FORTE e attribuiti secondo quanto descritto al punto 5 della Nota informativa. Il rendimento attribuito annualmente non potrà mai essere inferiore alla misura minima garantita del 2% annuo (rendimento minimo consolidato).

Nel periodo successivo al primo quinquennio è prevista la conversione automatica del contratto in una assicurazione caso morte a vita intera. In questo modo il Contraente continua a beneficiare degli incrementi di capitale, ad usufruire delle garanzie offerte, tipiche di un'assicurazione a vita intera, con la possibilità di riscattare, anche parzialmente e senza penalizzazioni, il capitale maturato in qualsiasi momento.

Le "assicurazioni a vita intera" garantiscono al Beneficiario designato, in caso di decesso dell'Assicurato in qualunque momento si verifichi, il capitale maturato esente da imposte.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione F della Nota informativa.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto (cioè al termine del quinquennio) pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato sia nel corso della durata contrattuale (cioè nel corso del 1° quinquennio), che successivamente, qualora il contratto non sia liquidato a scadenza, pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

c) Opzioni contrattuali

Alla scadenza contrattuale o in qualsiasi momento ad essa successivo, il Contraente può optare per la conversione del capitale maturato e non liquidato in:

- c.1) una rendita vitalizia immediata pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- c.2) una rendita immediata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- c.3) una rendita vitalizia immediata pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona/più persone fino a che questa/e è/sono in vita.

I coefficienti per le conversioni in rendita vitalizia e le modalità di rivalutazione delle prestazioni, saranno quelle in vigore alla data di effetto dell'opzione e saranno determinate in base alle età assicurative a tale data.

Le rendite di opzione verranno agganciate alle gestioni patrimoniali INA in vigore alla data di effetto dell'opzione.

Il capitale assicurato si rivaluta annualmente in funzione del rendimento della gestione EURO FORTE come stabilito dalle Condizioni di Assicurazione. E' prevista la garanzia di rendimento minimo del 2% annuo consolidato.

Il rendimento attribuito, anche quello eccedente la suddetta misura minima, è definitivamente acquisito in polizza e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

In caso di riscatto richiesto nei primi anni della durata contrattuale il Contraente sopporta il rischio di ottenere una liquidazione di importo inferiore al capitale netto liquidato su precedenti polizze INA in scadenza (maggiorato dell'eventuale premio unico integrativo).

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di una ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione interna separata “EURO FORTE”

Premio Unico 5.000,00 €
Sesso ed età Qualunque
Durata 5 anni

Premio Unico 15.000,00 €
Sesso ed età Qualunque
Durata 5 anni

Premio Unico 30.000,00 €
Sesso ed età Qualunque
Durata 5 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,66
10	1,43
15	1,35
20	1,31
25	1,29

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,63
10	1,41
15	1,34
20	1,31
25	1,29

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,62
10	1,41
15	1,34
20	1,31
25	1,28

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “EURO FORTE” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato, delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	Rendimento (*) realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE"	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (**)	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	6,38%(^)	5,14%	4,93%	2,70%
2002	5,47%	4,27%	4,67%	2,50%
2003	5,57%	4,37%	3,73%	2,50%
2004	5,08%	3,88%	3,59%	2,00%
2005	4,84%	3,64%	3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

(*) I rendimenti della Gestione EURO FORTE sono quelli rilevati per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

(**) Il rendimento minimo riportato è calcolato per il contratto Nuova Ancora cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base dei rendimenti annui realizzati dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.

(^) La gestione patrimoniale è stata costituita il 1 agosto 2001; il dato relativo all'anno 2001 è riferito su base annua.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.

INA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv. Francesco Procaccini)



NOTA INFORMATIVA

Nuova Ancora

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Tale Nota ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La presente Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

INA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: 00198 ROMA Corso d'Italia, 33 - Italia

Impresa autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1938 del 24.9.2001

Capitale Sociale € 267.228.450,00 interamente versato

Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 05898181002

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..

Telefono: 06 4722.1

www.inaassitalia.it

contatto.vita@inaassitalia.it

Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A.

Sede legale: 20124 Milano – Via Vittor Pisani, 20.

2. Conflitto di interessi

INA, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione INA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione INA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

INA ha attribuito la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Asset Management S.G.R. (da qui in avanti solo S.G.R.) società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

I mandati conferiti:

- obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
- contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi ed alle procedure dettati da INA. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare INA, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota informativa, INA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione alla Compagnia da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso INA si impegna a riconoscere comunque ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione alla Compagnia di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, ove si determinassero situazioni di conflitto di interesse non altrimenti evitabili, INA opererà in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dei Contraenti.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono che tutte le operazioni devono essere eseguite alle condizioni di mercato.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il prodotto Nuova Ancora è una assicurazione mista a premio unico riservata alle operazioni di reimpiego dei capitali liquidabili da INA su polizze in scadenza. Al termine della durata contrattuale (5 anni), qualora non ne sia richiesta la liquidazione, il contratto viene convertito automaticamente in una assicurazione caso morte a vita intera.

Il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale è il risultato della capitalizzazione del capitale netto liquidato su precedenti polizze INA in scadenza (maggiorato dell'eventuale premio unico integrativo) al netto dei costi indicati nella Sezione D.

▪ PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

La prestazione assicurata in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale consiste nella liquidazione, se richiesta, del capitale iniziale assicurato rivalutato con i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione fino alla scadenza contrattuale stessa; diversamente, tale capitale sarà automaticamente convertito in una assicurazione a vita intera senza pagamento di ulteriori premi.

▪ PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, e successivamente in caso di conversione automatica in una assicurazione caso morte a vita intera, consiste nella corresponsione del capitale iniziale assicurato rivalutato con i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione fino alla data del decesso.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza il capitale assicurato si rivaluta in funzione del rendimento della gestione EURO FORTE. In ogni caso è prevista una garanzia di rivalutazione annua minima del 2% consolidata, sia nel corso della durata contrattuale che nel prolungamento a vita intera.

4. Premi

Nuova Ancora prevede il versamento di un premio unico all'effetto di importo non inferiore a € 5.000,00 (derivante, in tutto o in parte, dalla liquidazione di contratti INA) e la possibilità di versare un premio unico integrativo di importo comunque non superiore al doppio del capitale netto liquidato.

Il premio integrativo dovrà essere versato in sede di proposta.

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del premio unico integrativo, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Attenzione: è consentito anche il pagamento in contanti purché effettuato presso l'ufficio cassa dell'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dall'indicazione, nell'apposito riquadro della proposta, dell'importo pagato, controfirmata dal soggetto che materialmente ha curato la riscossione.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata EURO FORTE (cfr. Sezione C), INA garantisce la rivalutazione del capitale assicurato riconoscendo, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza ed alla data di scadenza, un tasso di rivalutazione pari al maggior valore tra il rendimento EURO FORTE, al netto del rendimento trattenuto, ed il rendimento minimo garantito pari al 2%.

Il rendimento trattenuto da INA è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali per valori del rendimento EURO FORTE non superiori al 6%. Per valori superiori al 6% tale quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento EURO FORTE rispetto al 6%.

La modalità di rivalutazione, di cui al primo comma, garantisce il consolidamento del rendimento attribuito che è definitivamente acquisito in polizza ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno e assicurando la crescita delle prestazioni assicurate.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella Sezione F.

INA si impegna comunque a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Alla scadenza contrattuale o in qualsiasi momento ad essa successivo, il Contraente può optare per la conversione del capitale maturato e non liquidato in:

- una rendita vitalizia immediata pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita immediata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita vitalizia immediata pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona/più persone fino a che questa/e è/sono in vita.

INA si impegna ad inviare all'avente diritto una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione verrà effettuata al più tardi 60 giorni prima della scadenza del contratto e conterrà anche l'impegno della Società a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione prescelta, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione interna, denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La valuta di denominazione è l'EURO.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito e il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento della gestione è determinato ad ogni fine mese su base annuale rapportando i redditi realizzati nei 12 mesi precedenti alla consistenza media degli investimenti dello stesso periodo.

I redditi sono costituiti da tutti i proventi finanziari realizzati (cedole, ratei, interessi, redditi da realizzo di investimenti, dividendi, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE al 31.12.2005.

Tipologia Attivi	Importo in Euro	Composizione Percentuale
Titoli di Stato	2.985.711.400	43,95%
Obbligazioni quotate in Euro	2.785.528.342	41,00%
Obbligazioni quotate in valuta	242.743.184	3,57%
Obbligazioni non quotate in Euro	252.823.420	3,72%
Obbligazioni non quotate in valuta	2.560.903	0,04%
Azioni quotate in Euro	495.986.336	7,30%
Azioni quotate in valuta	0	0,00%
Azioni non quotate in Euro	0	0,00%
Azioni non quotate in valuta	0	0,00%
Altri attivi	28.267.158	0,42%
TOTALE	6.793.620.743	100,00%

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

INA ha affidato la gestione degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE a Generali Asset Management S.G.R., società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta all'albo speciale, previsto dal D. Lgs. n. 58 del 1998 - art.161, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione EURO FORTE è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito internet di INA; esso comunque sarà fornito a richiesta del Contraente.

Per informazioni di dettaglio sul funzionamento della gestione EURO FORTE si rinvia al Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Il costo di acquisizione e gestione applicato sul premio unico versato (pari al capitale netto liquidato su precedenti polizze INA in scadenza, maggiorato dell'eventuale premio unico integrativo) è pari ad una percentuale del 2%.

Per l'emissione del contratto il Contraente deve corrispondere al perfezionamento del contratto stesso, in aggiunta al premio versato a tale epoca, l'importo una tantum pari a € 10,00 relativo al costo polizza.

8.1.2 Costi per riscatto

Il valore di riscatto è pari all'importo del capitale assicurato in vigore alla data di richiesta ridotto di una percentuale dello stesso, determinata in base all'anno di polizza come indicato nella seguente tabella:

Epoca di richiesta nel corso del:	Percentuale di riduzione
2° anno	0,8
3° anno	0,6
4° anno	0,4
5° anno	0,2

Dal 6° anno in poi non è prevista alcuna riduzione.

I costi indicati in tabella vengono applicati anche in caso di riscatto parziale secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Il rendimento trattenuto da INA sul rendimento EURO FORTE è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali.

Per valori del rendimento EURO FORTE superiori al 6% la suddetta quota fissa viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento rispetto al 6%. Di seguito vengono riportati alcuni esempi.

Rendimento EURO FORTE %	Rendimento trattenuto %	Rendimento riconosciuto agli assicurati %
6	1,2	4,8
7	1,3	5,7
8	1,4	6,6
9	1,5	7,5
10	1,6	8,4

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Non è previsto alcuno sconto tariffario.

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Sulle **operazioni di reinvestimento**, ossia sull'importo netto derivante dalla liquidazione di un precedente rapporto assicurativo con INA S.p.A. e reinvestito nel presente contratto, aumentato da un eventuale versamento integrativo, **non è prevista alcuna detrazione d'imposta.**

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- il capitale maturato in caso di riscatto o in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, al netto del premio unico versato (pari al capitale netto liquidato su precedenti polizze INA in scadenza, maggiorato dell'eventuale premio unico integrativo), è soggetto, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5% (D. Lgs. n. 47 del 18.2.2000);
- le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, quest'ultimo già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento maturato anno per anno è tassato con l'aliquota del 12,5%;
- i capitali erogati a seguito di decesso dell'Assicurato non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti maturati.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 c.c. le somme dovute da INA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi da INA S.p.A. Direzione Generale, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del premio unico, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, vevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

12. Risoluzione del contratto

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

13. Riscatto

Il prodotto Nuova Ancora è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico che riconosce un valore di riscatto.

La richiesta di riscatto totale da parte del Contraente non può essere accolta qualora non sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza.

Sono consentite operazioni di riscatto parziale, nel limite minimo di € 1.000,00.

Ciascun riscatto parziale determina la riduzione del capitale assicurato.

La prestazione ridotta è pari alla differenza tra il capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto parziale - già ridotto in relazione ai riscatti parziali eventualmente liquidati in precedenza e rivalutato a questa stessa data - ed il capitale ottenuto dividendo l'importo richiesto a titolo di riscatto parziale per il coefficiente determinato in funzione dell'anno di polizza come indicato nella tabella sottoriportata:

Epoca di richiesta nel corso del:	Coefficiente di riduzione
2° anno	0,992
3° anno	0,994
4° anno	0,996
5° anno	0,998
dal 6° anno in poi	1,000

Ciascuna operazione di riscatto parziale può comunque essere richiesta qualora:

- siano maturate le condizioni per la concessione del riscatto totale;
- l'importo della prestazione ridotta come sopra definita risulti non inferiore a € 5.000,00.

Il valore di riscatto totale è ottenuto riducendo il capitale, in vigore alla data di richiesta della liquidazione, di una percentuale (di cui al punto 8.1.2) determinata in base all'anno di richiesta.

Si precisa che l'applicazione dei costi di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 potrebbe determinare, almeno nei primi anni di durata contrattuale, un valore di riscatto totale inferiore al premio unico versato (pari al capitale netto liquidato su precedenti polizze INA in scadenza, maggiorato dell'eventuale premio unico integrativo).

Nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F sono riportati i valori di riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. In ogni caso i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

A richiesta del Contraente, l'Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di INA S.p.A. è a disposizione per comunicare tali valori.

INA S.p.A. – Assistenza alla Clientela
Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA
Tel.: 06 47224020
Fax: 06 47224204
E-mail: inaassistenzaclienti@inaassitalia.it

14. Revoca della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA S.p.A. rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, un importo corrispondente al capitale netto reinvestito proveniente da precedenti rapporti assicurativi e l'importo corrisposto a titolo di premio unico integrativo al netto delle sole spese, quantificate nella proposta stessa ed indicata al punto 8.1.1., effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, un importo corrispondente al capitale netto reinvestito proveniente da precedenti rapporti assicurativi e l'importo corrisposto a titolo di premio unico integrativo.

INA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto e di cui al punto 8.1.1.

16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all'art.12 delle Condizioni di Assicurazione per ottenere le prestazioni pattuite.

I pagamenti dovuti sono effettuati da INA entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Per la liquidazione per scadenza e reimpiego della somma maturata su polizze INA in scadenza, si rinvia al modulo MIDV062-05, allegato al presente Fascicolo informativo.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da utilizzare.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA S.p.A.
Servizio Assicurazioni Individuali - Assistenza alla Clientela
Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA
Tel. 06-47224020
FAX. 06-47224204
E-mail: reclami.ina@inaassitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21-00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

Qualora in fase precontrattuale il Contraente ne faccia richiesta, INA si impegna a consegnare l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata EURO FORTE e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della Compagnia.

21. Informativa in corso di contratto

INA si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota informativa ovvero nel Regolamento della gestione interna separata, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al contratto successive alla conclusione dello stesso.

Entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, INA si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) premio unico versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del Contraente all'Impresa

In deroga a quanto previsto dall'art. 1926 del Codice Civile – Cambiamenti di professione dell'Assicurato - il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato, eventualmente intervenute in corso di contratto, che aggravino il rischio assunto dall'Impresa.

Pertanto è comunque incluso nella garanzia assicurativa il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all'attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione è effettuata in base ad una ipotesi di premio unico.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

Il predetto tasso di rendimento è diminuito del valore trattenuto da INA che, per tale ipotesi di rendimento, è pari ad 1,2 punti percentuali. Pertanto la misura di rivalutazione annua delle prestazioni è del 2,8%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere (al lordo degli oneri fiscali), laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio unico, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito : 2%
- Età dell'Assicurato : qualunque
- Durata del contratto : 5 anni
- Premio unico : 15.000,00 €

Anni trascorsi	Premio Unico	Cumulo dei premi pagati	Capitale assicurato in caso di morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	15.000,00	15.000,00	14.993,97	14.874,02
2			15.293,85	15.202,09
3			15.599,73	15.537,33
4			15.911,72	15.879,90
5			16.229,96	16.229,96
Capitale assicurato in caso di vita a scadenza			16.229,96	

<i>Conversione automatica in "ASSICURAZIONE A VITA INTERA"</i>				
Anni trascorsi	Premio Unico	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso Morte assicurato a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
6			16.554,56	16.554,56
7			16.885,65	16.885,65
8			17.223,36	17.223,36
9			17.567,83	17.567,83
10			17.919,19	17.919,19
11			18.277,57	18.277,57
12			18.643,12	18.643,12
13			19.015,98	19.015,98
14			19.396,30	19.396,30
15			19.784,23	19.784,23

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 2 anni.

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario : 4%
- Prelievi sul rendimento : 1,2%
- Tasso di rendimento retrocesso : 2,8%
- Età dell'Assicurato : qualunque
- Durata del contratto : 5 anni
- Premio unico : 15.000,00 €

Anni trascorsi	Premio Unico	Cumulo dei premi pagati	Capitale assicurato in caso di morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	15.000,00	15.000,00	15.111,57	14.990,68
2			15.534,70	15.441,49
3			15.969,67	15.905,79
4			16.416,82	16.383,99
5			16.876,49	16.876,49
Capitale assicurato in caso di vita a scadenza			16.876,49	

<i>Conversione automatica in "ASSICURAZIONE A VITA INTERA"</i>				
Anni trascorsi	Premio Unico	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso Morte assicurato a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
6			17.349,03	17.349,03
7			17.834,80	17.834,80
8			18.334,18	18.334,18
9			18.847,54	18.847,54
10			19.375,27	19.375,27
11			19.917,77	19.917,77
12			20.475,47	20.475,47
13			21.048,79	21.048,79
14			21.638,15	21.638,15
15			22.244,02	22.244,02

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

INA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv. Francesco Procaccini)



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nuova Ancora

Premessa

La forma assicurativa in oggetto rientra nella categoria delle “assicurazioni miste a premio unico con rivalutazione annuale del capitale” e prevede una durata fissa di 5 anni. Al termine del quinquennio, qualora non ne sia richiesta la liquidazione, il contratto resterà in vigore per la corresponsione del capitale assicurato alla morte dell'Assicurato, ferma restando la possibilità di riscuoterlo anticipatamente senza alcuna penalizzazione, in qualunque momento il Contraente ne faccia richiesta, anche con prelievi parziali.

Art. 1 - Obblighi di INA

Gli obblighi di INA risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da INA stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Direzione Generale, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del premio unico, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, la decorrenza del contratto – per i soli effetti finanziari - sarà quella indicata in polizza come “data di effetto”, mentre tutti gli altri effetti contrattuali decorreranno dal momento del perfezionamento stesso.

In presenza di un premio unico integrativo (cfr. art. 9) la data di effetto del contratto coincide con la data di incasso dello stesso.

Art. 3 - Prestazioni assicurate

A fronte del reinvestimento del capitale proveniente da precedenti rapporti assicurativi e di un eventuale premio unico integrativo, INA si impegna a garantire:

- in caso di vita a scadenza, il capitale iniziale assicurato indicato in polizza, eventualmente ridotto in relazione a operazioni di riscatti parziali come indicato al punto a) del successivo art.6, maggiorato di tutte le rivalutazioni di cui al successivo art.5;
- in caso di morte sia nel corso del quinquennio che successivamente qualora il contratto non venisse liquidato, il capitale assicurato indicato in polizza, eventualmente ridotto in relazione a operazioni di riscatti parziali come indicato al punto a) del successivo art.6, maggiorato di tutte le rivalutazioni di cui al successivo art.5 attribuite fino alla data del decesso.

Art. 4 - Tasso di riferimento

Si definisce “tasso di riferimento” il maggior valore tra la misura minima del 2% e la differenza tra il “rendimento conseguito” dalla gestione patrimoniale “EURO FORTE” ed il “rendimento trattenuto”.

Qualora il tasso di riferimento sia relativo a periodi inferiori all'anno, lo stesso è determinato con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato, espresso in giorni (365-esimi di anno), considerando il tasso annuo di riferimento relativo alla data di valutazione.

Art. 5 - Rivalutazione delle prestazioni assicurate

Ad ogni ricorrenza annuale il capitale assicurato, eventualmente ridotto in funzione delle operazioni di riscatto parziale di cui al punto a) dell'art. 6, si rivaluta in misura pari al tasso di riferimento.

Per le rivalutazioni relative a periodi inferiori all'anno, vale quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 6 - Riscatto

Il Contraente può, qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto, chiedere per iscritto alla Società:

- a) la concessione di riscatti parziali di importo non inferiore a € 1.000,00; a seguito di tale operazione il contratto prosegue con una nuova prestazione ridotta il cui importo è pari alla differenza tra il capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto parziale - già ridotto in relazione ai riscatti parziali eventualmente liquidati in precedenza e rivalutato a questa stessa data - ed il capitale ottenuto dividendo l'importo richiesto a titolo di riscatto parziale per il coefficiente determinato in funzione dell'anno di polizza come indicato nella tabella H sottoriportata (cfr. colonna 1); l'importo richiesto per ciascuna operazione di riscatto parziale non può comunque essere tale da comportare una prestazione ridotta, come sopra definita, inferiore a € 5.000,00;
- b) la risoluzione del contratto con riconoscimento di un valore di riscatto pari all'importo del capitale assicurato in vigore alla data di richiesta diminuito di una percentuale determinata in base all'anno di polizza come indicato nella tabella H (cfr. colonna 2).

Tabella H

Epoca di richiesta nel corso del:	Coefficiente di riduzione (col. 1)	Percentuale di riduzione (col. 2)
2° anno	0,992	0,8
3° anno	0,994	0,6
4° anno	0,996	0,4
5° anno	0,998	0,2
dal 6° anno in poi	1,000	0,0

L'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella H comporta una penalizzazione per tutte le operazioni di riscatto richieste prima della scadenza contrattuale in misura pari allo 0,2% per il numero degli anni mancanti alla scadenza, calcolati in anni interi approssimati per eccesso. In qualsiasi momento successivo alla conversione automatica del capitale di cui al successivo art. 7, le operazioni di riscatto parziale o totale non risultano penalizzate.

In tutti i casi di riscatto totale la risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

Art. 7 – Conversione automatica del capitale a scadenza in assicurazione a vita intera

Al termine della durata contrattuale il capitale maturato, consolidato, sarà **automaticamente investito** in una **assicurazione a vita intera**, senza pagamento di ulteriori premi, fatta salva la possibilità per il Contraente di richiedere la liquidazione, parziale o totale, del capitale maturato a quella data.

Dal momento del reinvestimento il capitale si rivaluta annualmente in misura pari al maggior valore tra il tasso di riferimento di cui al precedente art. 4 e la misura minima del 2%.

Per la determinazione delle prestazioni liquidabili in epoche diverse dalle ricorrenze annuali, vale quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 4.

In caso di morte dell'Assicurato il capitale liquidabile al Beneficiario è pari al capitale maturato alla data di decesso.

In qualsiasi momento successivo alla conversione automatica del capitale il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del capitale assicurato alla data di richiesta. Il valore di riscatto totale è pari al capitale maturato a quella data.

Art. 8 - Opzioni

Alla scadenza contrattuale o in qualsiasi momento a essa successivo, il Contraente può scegliere di convertire il capitale maturato e non liquidato in:

- rendita vitalizia immediata;
- rendita immediata garantita per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;

- rendita vitalizia immediata su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvivenenti, secondo determinate aliquote di reversibilità.

I coefficienti per la conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia saranno quelli in vigore alla data di effetto dell'opzione e saranno determinati in base alle età assicurative alla data sopra indicata.

Le modalità di rivalutazione delle rendite di opzione e le corrispondenti gestioni patrimoniali INA di riferimento saranno quelle in vigore alla data di effetto dell'opzione.

Art. 9 - Pagamento del premio

L'importo reinvestito, potrà essere integrato con un ulteriore versamento (premio integrativo) nel limite massimo del doppio del capitale netto liquidato.

Il premio integrativo dovrà essere versato in sede di proposta.

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del premio unico integrativo, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Attenzione: è consentito anche il pagamento in contanti purché effettuato presso l'ufficio cassa dell'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dall'indicazione, nell'apposito riquadro della proposta, dell'importo pagato, controfirmata dal soggetto che materialmente ha curato la riscossione.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Art. 10 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando INA, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 11 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad INA, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad INA di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto ad INA o contenute in un valido testamento, regolarmente pubblicato.

Art. 12 - Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo, nonché consegnare la documentazione appresso specificata. Le seguenti indicazioni concernono ogni singolo tipo di evento che, in quanto espressamente menzionato dal documento di polizza, conferisce il diritto alla prestazione stessa.

A. Scadenza della polizza - liquidazione del capitale: originale della polizza e dei relativi allegati.

B. Scadenza della polizza - erogazione della rendita: l'avente diritto dovrà compilare l'apposito modulo - disponibile presso le Agenzie Generali INA - necessario ad identificare l'intestatario della rendita.

Inoltre, in corso di fruizione della rendita, ad ogni ricorrenza della rendita, qualora il pagamento sia eseguito mediante bonifico bancario oppure ad una persona delegata dall'avente diritto, dovrà essere consegnato all'Agenzia Generale di competenza il certificato di esistenza in vita del soggetto sulla cui vita è stata accesa la rendita stessa. Nel caso in cui il pagamento della rendita avvenga direttamente presso la sede dell'Agenzia nelle mani del vitaliziato, l'esistenza in vita di quest'ultimo sarà comprovata semplicemente dalla sua sottoscrizione sull'atto di quietanza della rendita, previa identificazione mediante documento di identità.

C. Riscatto (anticipata liquidazione della prestazione): solo in caso di riscatto totale, l'avente diritto dovrà consegnare l'originale di polizza ed i relativi allegati.

D. Sinistro per morte naturale dell'Assicurato: sono necessari i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- 2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

A richiesta di INA dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;

- 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva del medesimo dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
- 4) originale di polizza e relativi allegati.

E. Sinistro per morte violenta dell'Assicurato (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'Autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

1) Originale di polizza

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (scadenza o riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (ad esempio, smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Solo in caso di riscatto parziale non dovrà essere fornito l'originale della polizza con i relativi allegati.

2) Minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenni ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed

eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso ovvero all'interdetto, con esonero di INA da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

3) Parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Se previsto dalla legge è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

4) Vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

5) Riscatto a seguito del decesso del Contraente

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

6) Consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

7) Eventuale, ulteriore documentazione

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

8) Tempo di esecuzione della liquidazione

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, INA mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei 30 giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, INA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

9) Luogo del pagamento

Ai sensi dell'art. 1182 c.c., ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio ad INA dei documenti occorrenti. E' altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la

ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i 30 giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.

Art. 13 - Revocabilità della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita o ad un contratto di capitalizzazione é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare all'INA - Servizio Assicurazioni Individuali - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, un importo corrispondente al capitale netto reinvestito proveniente da precedenti rapporti assicurativi e l'importo corrisposto a titolo di premio unico integrativo.

Art. 14 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita o da un contratto di capitalizzazione entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente alla polizza ed alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA S.p.A. rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, un importo corrispondente al premio unico di perfezionamento diminuito delle sole spese indicate nella proposta stessa (costo polizza pari a € 10,00).

INA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto.

Art. 15 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dall'impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

Stante quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nuova Ancora

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE

1. Costituzione e denominazione della gestione

Presso INA S.p.A. è costituita una particolare gestione patrimoniale denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività dell'INA. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente regolamento ed alle norme emanate dall'ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987 e 336 S del 17 giugno 1998 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni).

Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

2. Determinazione del rendimento

Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo.

I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute per la gestione separata e per l'attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà di INA.

La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.

3. Certificazione

Il rendiconto della gestione EURO FORTE, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n.58 del 1998.

4. Modifiche del regolamento

INA si riserva di apportare al precedente punto 2. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

5. Comunicazioni

INA comunicherà ai Contraenti dei contratti collegati alla gestione EURO FORTE gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nuova Ancora

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari ¹, al fine di fornire i servizi ² da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti ³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa ⁴.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ⁶.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

¹ L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM, fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, medici fiduciari, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).

Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.

⁵ Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.

⁶ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

- all'INA S.p.A., - Servizio Privacy di Gruppo, Corso d'Italia, n. 33, 00198 Roma, tel. 06/ 4722.4865, Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di proposta Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

GLOSSARIO

Nuova Ancora

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Vedi "costi gravanti sul premio".

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società".

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Conclusione del contratto

Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

Costi di emissione

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi della società.

Costi per riscatto

Penalizzazione applicata dalla società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inalienabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno

Vedi "Cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio unico

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito consolidato

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la società riconosce al contraente una riduzione del premio, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla società stessa.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "Cessione".



Richiesta di liquidazione per scadenza e reimpiego della somma maturata

Spett.le
Direzione Generale INA S.p.A.
Servizio Assicurazioni Individuali
Via L. Bissolati, 23
00187 - ROMA

Agenzia Generale di..... (cod.)

DISPOSIZIONI PER IL REINVESTIMENTO, TOTALE O PARZIALE, A SCADENZA OVVERO NELL'ULTIMO ANNO DI DURATA CONTRATTUALE, DELLA PRESTAZIONE MATURATA SULLA POLIZZA N. / DATA SCADENZA

Il sottoscritto nato a
 il quale contraente della polizza sopra indicata, nel prendere atto delle opportunità che INA S.p.A. offre in aggiunta a quelle già previste dalle condizioni di polizza (OPZIONI) per il reimpiego della somma maturata, dispone, con la presente manifestazione di volontà, che il capitale maturato alla scadenza della polizza, o in prossimità della stessa, dovrà essere liquidato secondo una delle soluzioni scelte come appresso indicato:

Soluzione A)	<input type="checkbox"/> L'importo totale venga reinvestito in una nuova polizza per la quale sottoscrive, contestualmente al presente modulo, relativa proposta.							
Soluzione B)	<p>(1) <input type="checkbox"/> L'importo di Euro, venga reinvestito in una nuova polizza per la quale sottoscrive, contestualmente al presente modulo, relativa proposta.</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> L'importo di Euro, venga liquidato a mezzo assegno di c/c bancario non trasferibile intestato a da utilizzarsi quale provvista per la sottoscrizione di un prodotto distribuito da SIMGENIA S.p.A..</p> <p>(3) <input type="checkbox"/> L'importo di Euro, venga liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente / "richiesta di attivazione di servizi bancari e di investimento di Banca Generali" intestato/a a se medesimo, sotto specificato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">CIN</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">CODICE ABI</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">03075</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">C.A.B.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">02200</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">N. C/C.</td> </tr> </table> <p>(4) <input type="checkbox"/> L'importo residuo venga liquidato a mezzo assegno di c/c bancario non trasferibile intestato a sé medesimo.</p>	CIN		CODICE ABI	03075	C.A.B.	02200	N. C/C.
CIN		CODICE ABI	03075	C.A.B.	02200	N. C/C.		

Pertanto, con la consegna del relativo originale di polizza, dell'assegno e con la disponibilità sul c/c della liquidità riveniente dal bonifico si intende, in tutto e per tutto, adempiuto il contratto giunto a scadenza.



DATI CONTABILI:

Rateazione:..... Ultimo premio pagato **m m a a**

SAAG 21 del..... n°.....

Ultima quietanza interessi prestito pagata **m m a a**

SAAG 21 del..... n°.....

Alla data di scadenza della polizza, INA S.p.A. darà esecuzione alle disposizioni contenute nel presente modulo previa verifica della sussistenza dei requisiti per la liquidazione della polizza. In caso di sinistro, che si dovesse verificare prima della data di scadenza della polizza, le presenti disposizioni saranno del tutto inefficaci. Infine, nel caso in cui il beneficio indicato in polizza per l'evento di scadenza risulti attribuito a persona diversa dal Contraente e quest'ultimo non abbia rinunciato al potere di revoca, con la sottoscrizione del presente modulo il Contraente dispone che il beneficio stesso, per l'evento di scadenza, venga variato in proprio favore ai sensi dell'art. 1921 c.c. e delle Condizioni di polizza.

Firma del Richiedente..... Indirizzo.....

Documento di riconoscimento n°..... Data..... Luogo rilascio.....

Visto del Contraente (se diverso dal Proponente).....

Eventuale benessere alla cancellazione del vincolo da parte del vincolatario e/o rinuncia al beneficio da parte del beneficiario accettante:

Firma..... Documento di riconoscimento n°.....

Data..... Luogo rilascio.....

Firma..... Documento di riconoscimento n°.....

Data..... Luogo rilascio.....

Io sottoscritto nell'attestare che le firme di cui sopra sono state apposte in mia presenza dichiaro di aver personalmente identificato i firmatari mediante i documenti sopra riportati i cui dati sono stati esattamente trascritti.

Data..... Cognome..... Nome.....

Firma.....

..... li.....

L'Agente Generale (per l'autenticità dei dati contabili e delle firme).....

